

# 03

# Enpap Guida



Nel fascicolo:

- Statuto
- Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza
- Regolamento per la corresponsione dell'indennità di maternità

supplemento al n° 16 del *Notiziario Enpap*

---

**Notiziario Enpap**  
Registrazione Trib. Roma n° 354/2000

**Redazione**  
enpap1@tin.it

**Direttore Responsabile**  
Mario Rossini

Comitato di redazione  
Antonio Azzolini, Rolando Ciofi, Paola Crimini,  
Demetrio Houlis, Valeria La Via,  
Paolo Moscara, Francesco Rabotti,  
Mario Rossini, Antonio Sperandeo  
Laura Lulli (segretaria di redazione)

**Stampa**  
Edigraf Editoriale Grafica  
Via E. Morosini, 17 - 00153 Roma  
Finito di stampare: dicembre 2004

*03 EnpapGuida*

---

**CISTOFORO - Nicomedia 136 A.D.**

Moneta d'argento del valore di circa quattro dracme coniata in Asia minore durante il periodo dell'imperatore Adriano, rappresenta un edificio pubblico con pronao a otto colonne sulla cui architrave è riportata la scritta ROM AVG.



---

## UFFICI DELL'ENTE

Gli uffici dell'Ente hanno sede in via Andrea Cesalpino, 1 - 00161 Roma  
telefono 06 9774861 - fax 06 97748651 - sito internet: [www.enpap.it](http://www.enpap.it)

Numero verde ENPAP **848 780503**

*al costo di una telefonata urbana da tutta Italia, con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari*

Orario degli uffici: dal **lunedì** al **venerdì** dalle **ore 9.30** alle **ore 12.30**

---

# STATUTO

*approvato con D.M. del 15/10/1997 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/1997  
e successive modificazioni*

## TITOLO I L'ENTE

### **Articolo 1** *Natura dell'Ente*

1. L'Ente di previdenza obbligatoria per gli esercenti l'attività professionale di psicologo, denominato Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, è istituito, come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato, nonché da quelle del decreto 30 giugno 1994, n. 509 e da quelle del codice civile per quanto ivi non previste in tema di fondazioni.
2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed al D.M. 2 maggio 1996, n. 337.

### **Articolo 2** *Sede*

L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

### **Articolo 3** *Scopo*

1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
2. L'Ente concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche.
3. L'Ente provvede altresì all'attuazione delle forme di assistenza obbligatorie e può provvedere a quelle facoltative.

### **Articolo 4** *Iscritti*

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalità d'iscrizione previste nel regolamento tutti coloro che, iscritti agli albi degli ordini regionali e provinciali degli psicologi, esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché contemporaneamente svolgono attività di lavoro dipendente.

## TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

### Articolo 5 *Gli Organi*

Sono Organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di indirizzo generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci.

### Articolo 6 *Il Consiglio di indirizzo generale*

1. Il Consiglio di indirizzo generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun collegio elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille; esso dura in carica quattro anni, ed i componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
2. Ai fini della identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo generale, in conformità ad apposito regolamento elettorale, che dovrà rispettare i seguenti criteri:
  - a) il corpo elettorale sia suddiviso in tre collegi, corrispondenti a quelli previsti per lo svolgimento delle elezioni europee, previo accorpamento dei territori corrispondenti ai collegi Nord-Est e Nord-Ovest e accorpamento dei territori corrispondenti ai collegi del Sud e delle Isole, fermo il territorio del collegio dell'Italia centrale; a ciascun collegio così identificato sia assegnato un numero di eleggibili corrispondenti al rapporto di uno ogni mille iscritti residenti nel territorio del collegio;
  - b) siano disposti presso ciascuna sede di ordine regionale o provinciale appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto e presso la sede dell'ENPAP il seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede, da effettuare separatamente per ciascuno dei tre collegi;
  - c) sia ammesso il voto per corrispondenza;
  - d) nell'ambito di ciascun collegio siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti ed i pensionati diretti residenti nel territorio del collegio;
  - e) sia rispettato il principio della libertà di candidatura;
  - f) il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente per un numero di eleggibili pari a due terzi dei posti assegnati al collegio;
  - g) sia considerata valida l'elezione quando abbia partecipato al voto almeno un quinto degli aventi diritto al voto per ciascun collegio;
  - h) sia prevista una seconda tornata elettorale per ciascun collegio, quando non sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto g), risultando in tal caso valida l'elezione qualsiasi sia il numero dei votanti;
  - i) siano proclamati eletti per ciascun collegio, nei limiti di cui al precedente punto a), dal Presidente dell'Ente coloro che risultano avere conseguito, per ciascun collegio, il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico, e che, in caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio di indirizzo generale, subentrino il primo dei non eletti nel rispettivo collegio elettorale.

3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di indirizzo generale vengono insediati, sempre che in possesso del requisito di onorabilità, dal Presidente dell'Ente, e nella prima seduta provvedono a nominare nel loro ambito un coordinatore ed un segretario.

## Articolo 7

### *Funzionamento e compiti del Consiglio di indirizzo generale*

1. Il Consiglio di indirizzo generale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno tre componenti dell'Organo.
2. Il Consiglio di indirizzo generale delibera con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del coordinatore.  
Alle riunioni del Consiglio di indirizzo generale ha facoltà di assistere il Presidente dell'Ente.
3. I verbali del Consiglio di indirizzo generale sono firmati dal segretario e dal coordinatore. Per le ulteriori modalità di funzionamento dell'organo si richiamano le disposizioni di cui al successivo art. 10, commi 2 e 4.
4. Spetta al Consiglio di indirizzo generale:
  - a) determinare gli obiettivi generali della previdenza della categoria;
  - b) individuare tra le forme di assistenza consentite quelle effettivamente da realizzare;
  - c) deliberare sui criteri generali in materia di investimento per le successive determinazioni del Consiglio di amministrazione;
  - d) approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio consuntivo dell'Ente entro il 31 maggio di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente entro il 30 novembre di ogni anno, nonché le variazioni del preventivo alla prima seduta utile e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.
  - e) approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio tecnico triennale dell'Ente;
  - f) deliberare le modifiche dello statuto, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e del regolamento elettorale, predisposte dal Consiglio di amministrazione;
  - g) esprimere parere obbligatorio in ordine al regolamento per la gestione del patrimonio ed al regolamento per le forme di assistenza consentite;
  - h) esprimere parere vincolante su emolumenti, indennità e gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli Organi dell'Ente;
  - i) nominare il Collegio Sindacale di cinque membri.
  - l) designa, su proposta del Consiglio di amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi.
5. Le deliberazioni di cui alla lettera f) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
6. Le deliberazioni di cui alle lettere "a", "c", "d" ed "e" sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
7. La mancata emanazione dei pareri di cui al comma 4 entro 60 giorni dalla richiesta consente al Consiglio di amministrazione di assumere le sue deliberazioni.

## Articolo 8

### *Il Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri identificati con metodo elettivo. A tal fine, in concomitanza con la elezione dei componenti del Consiglio di indirizzo generale, ciascun iscritto indica su apposita scheda il nominativo di non più di quattro iscritti o pensionati diretti, scelti indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza. Vengono nominati dal Presidente dell'Ente, sempreché in possesso dei requisiti di cui al comma 5, coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti ed accettino l'incarico, tenendo altresì conto che:
  - a) non meno di uno e non più di due consiglieri sono nominati fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 103/96;
  - b) non più di due consiglieri sono nominati tra i membri del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi; i Consiglieri nazionali nominati non possono ricoprire altra carica istituzionale nell'ambito del Consiglio Nazionale medesimo con facoltà di opzione.Al fine di dare attuazione a quanto previsto nelle lettere "a" e "b" del presente comma, si scorre la graduatoria stabilita dai risultati elettorali.
2. Le modalità ed i tempi per la nomina di cui al comma precedente sono definiti nel medesimo regolamento elettorale di cui all'art. 6.2, con il rispetto dei medesimi criteri fermo restando che le votazioni sono considerate valide quando: alla prima tornata elettorale abbia partecipato al voto almeno un quinto degli aventi diritto; alla seconda tornata elettorale qualsiasi sia stato il numero dei votanti.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, e ciascun consigliere può essere nominato per non più di tre mandati consecutivi.
4. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di indirizzo generale e con quella di Sindaco e con quella di membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. In caso di elezione del medesimo soggetto sia alla carica di componente del Consiglio di indirizzo generale sia di possibile componente del Consiglio di amministrazione, l'interessato ha facoltà di optare per l'una o per l'altra posizione.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere il requisito della onorabilità. Essi devono essere altresì forniti del requisito di professionalità richiesto dall'art. 1, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; tale requisito si intende soddisfatto nel caso di iscritti che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni.
6. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati fin dal momento della presentazione della candidatura, recante il curriculum delle attività svolte.
7. In caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione subentra il primo dei non eletti fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

## Articolo 9

### *Poteri del Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Ente, coerentemente con le indicazioni del Consiglio di indirizzo generale.
2. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione dell'Ente:
  - a) eleggere al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ente;

- b) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico;
  - c) deliberare le proposte di modifiche dello Statuto, del regolamento elettorale e del regolamento per l'attuazione del trattamento pensionistico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale;
  - d) deliberare il regolamento per la eventuale gestione esterna del patrimonio dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo generale, sulla base dei principi della conservazione della titolarità dei valori di investimento, della separatezza tra gestore e depositario, nonché della piena affidabilità degli interlocutori finanziari;
  - e) deliberare il regolamento delle forme di assistenza consentite dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo generale;
  - f) predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo dell'Ente;
  - g) predisporre il bilancio di previsione dell'Ente non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, nonché predisporre, normalmente non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento, le eventuali note di variazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale;
  - h) deliberare l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore dell'Ente e l'assunzione del personale;
  - i) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;
  - l) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli organi dell'Ente dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo generale;
  - m) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo-contabile dell'Ente;
  - n) determinare i criteri di investimento e di disinvestimento, stabilendone i piani annuali e pluriennali, coerentemente ai criteri generali adottati ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c, dal Consiglio di indirizzo generale;
  - o) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera precedente, la stipulazione di convenzioni finanziarie ed assicurative per la gestione del patrimonio dell'Ente; nella stipula di convenzioni il Consiglio di amministrazione si riserva il potere di fornire al gestore convenzionato gli indirizzi in termini di profili di rischio degli investimenti e definire parametri di valutazione oggettivi e confrontabili ai fini della verifica dei risultati ottenuti;
  - p) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e legati a favore dell'Ente;
  - q) deliberare, coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;
  - r) predisporre il bilancio tecnico dell'ente con periodicità almeno triennale, e, comunque, ogni qual volta si renda necessario in relazione all'andamento economico finanziario dell'Ente;
  - s) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, la costituzione o la partecipazione a società nonché l'adesione ad enti, consorzi, organismi od associazioni che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente;
  - t) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Consiglio di indirizzo generale o del Collegio sindacale;
  - u) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente statuto e regolamento delle prestazioni, e su ogni altro oggetto comunque inerente al conseguimento degli obiettivi dell'Ente.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere "d" e "q" sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
4. Le deliberazioni di cui alle lettere "e", "m", "n" e "o" sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

## Articolo 10

### *Convocazione del Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengano indicati congiuntamente da almeno due consiglieri di amministrazione, dal Consiglio di indirizzo generale o dal Collegio sindacale.
2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o anche a mezzo fax confermato da telegramma, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri.
4. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, sentito il Direttore, nomina fra i dipendenti dell'Ente un segretario con l'incarico di svolgere mansioni di segreteria del Consiglio di amministrazione.
6. I verbali del Consiglio di amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

## Articolo 11

### *Il Presidente*

1. Il Presidente, eletto nel suo ambito dal Consiglio di amministrazione nella seduta di insediamento, dura in carica quattro anni e può essere confermato per non più di altre due volte consecutive.
2. Spetta al Presidente:
  - a) la legale rappresentanza dell'Ente;
  - b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, definendo le materie all'ordine del giorno;
  - c) attuare, in collaborazione con gli Uffici dell'Ente, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  - d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l'Ente;
  - e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
  - f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; dell'assenza o impedimento del Presidente fa fede la firma stessa del Vicepresidente.

## Articolo 12

### *Collegio sindacale*

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
  - a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  - b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Tesoro;
  - c) due membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili;
  - d) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti all'Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione.

2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.
3. Il Collegio dei Sindaci provvede, nella sua prima riunione, ad eleggere il Presidente tra i suoi componenti.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco effettivo più anziano di età.
5. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di indirizzo generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio nonché al Consiglio di amministrazione dell'Ente una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull'andamento della gestione. I controlli sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni, nonché i bilanci attuariali periodici.
6. I Sindaci di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni ai sensi degli art. 2403 e seguenti del c.c. in quanto applicabili.

### **Articolo 13** *Onorabilità*

Sono considerate cause di ineleggibilità alle cariche dell'Ente, ovvero di decadenza dalle medesime:

- a) aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la Pubblica amministrazione, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382 c.c. come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.

## TITOLO TERZO LA GESTIONE FINANZIARIA

### **Articolo 14** *Entrate ed esercizio finanziario*

1. Costituiscono entrate dell'Ente:
  - a) i contributi soggettivi degli iscritti;
  - b) i contributi integrativi a carico dell'utenza;
  - c) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;
  - d) i contributi per il finanziamento delle forme di assistenza obbligatorie;
  - e) i contributi per le forme di previdenza integrativa;
  - f) i contributi per le forme di assistenza facoltative;
  - g) i contributi di riscatto, di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta, di prosecuzione volontaria come previsti dal Regolamento;
  - h) i proventi di eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi;
  - i) qualunque eventuale altra entrata finanziaria compresi lasciti e donazioni.
2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvio dell'attività dell'Ente qualora detto esercizio inizi dopo il 30 settembre e fatti salvi, in ogni caso, gli adempimenti fiscali.

## Articolo 15

### *Il patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo, dedotte le uscite per l'erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente. Esso è costituito da valori mobiliari e da quote di partecipazioni in società immobiliari, nonché direttamente da immobili.
2. La gestione del patrimonio in nome e per conto dell'Ente può essere effettuata in conformità al regolamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

## Articolo 16

### *L'assetto amministrativo-contabile*

1. L'Ente organizza - sulla base di apposito regolamento l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggetti incrementati delle relative disponibilità da rendimento realizzate in conformità alle disposizioni regolamentari nella formazione del montante.
2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, incrementato del relativo rendimento, sul quale gravano le spese di gestione dell'Ente nonché le integrazioni al trattamento minimo per i casi di invalidità e superstiti. Le eventuali disponibilità risultanti al termine di ciascun quinquennio in detto conto affluiscono su apposito conto di riserva utilizzabile secondo quanto previsto dal Regolamento.
3. Le gestioni delle forme di assistenza consentite avverranno in apposito conto separato.

## Articolo 17

### *Il conto pensioni*

1. In conformità al sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto del pensionamento dei singoli iscritti, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, i montanti individuali vengono convertiti in rate di pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione di cui al regolamento, calcolati in funzione dell'età e del sesso dell'iscritto all'atto del pensionamento. L'adeguatezza di tali coefficienti dopo il primo quinquennio, ai fini dell'equilibrio finanziario dell'Ente deve essere certificata da un attuario iscritto all'Albo con periodicità almeno triennale, in occasione del Bilancio tecnico.
2. L'Ente provvede ad accantonare i suddetti montanti nell'ambito di apposito conto pensioni a cui vengono attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.  
In via eccezionale qualora il conto pensioni dovesse risultare inferiore alla riserva dei pensionati, determinata in sede di bilancio tecnico, l'importo necessario alla integrazione del conto pensioni è prelevato dal conto di cui all'art. 16, comma 2.

## Articolo 18

### *Bilancio ed altri documenti di gestione*

1. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il rendiconto consuntivo e lo assoggetta a deliberazione del Consiglio di indirizzo generale entro il mese di maggio.

2. Il Consiglio di amministrazione predispone, altresì, il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni da sottoporre all'approvazione - rispettivamente entro il mese di ottobre e normalmente entro il mese di novembre - del Consiglio di indirizzo generale.
3. Il Consiglio di amministrazione predispone inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali somme eccedenti la normale liquidità di gestione.
4. Il Consiglio di amministrazione, infine, predispone almeno ogni tre anni il bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale previa acquisizione del parere preventivo di merito di competenza del Collegio dei Sindaci.
5. La gestione economico/finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio di equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico attuariale.
6. Dal bilancio dell'Ente deve risultare la riserva legale nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 4, lettera c, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Qualora, durante la vita dell'Ente l'ammontare della riserva legale risulti inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere, si dovrà provvedere al suo adeguamento non oltre l'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l'insufficienza.

## TITOLO QUARTO INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI

### Articolo 19 *Diritto di informazione*

1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti sia in fase di contribuzione sia in fase di erogazione delle prestazioni.
2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate e rende noti i bilanci ed i pareri del Consiglio d'indirizzo generale. Dà altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente, nonché sulla situazione patrimoniale.
3. Acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni effettuate dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente. Contribuisce inoltre allo sviluppo dello spirito di solidarietà tra gli iscritti.
4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo, è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni.

## TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Articolo 20 *Disposizione transitorie*

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, non appena costituito l'Ente, assume le funzioni del Consiglio di amministrazione, limitatamente alla gestione ordinaria del patrimonio.

2. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi adotta le misure per avviare le procedure di iscrizione all'Ente dei soggetti tenuti e dirama le disposizioni per la raccolta dei contributi soggettivo ed integrativo ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Provvede altresì, entro 40 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto di cui all'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 103/96 alla redazione di apposito regolamento elettorale ai sensi del precedente art. 6, commi 2 e 4, che viene trasmesso per l'approvazione ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 509/94.
3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi al fine di realizzare quanto previsto ai due commi precedenti nomina per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure d'iscrizione all'Ente e sino all'insediamento del Consiglio di amministrazione, un apposito Comitato di cinque membri il cui coordinatore relaziona mensilmente al Presidente del Consiglio Nazionale.
4. Le attività amministrative svolte dal Comitato sono presentate al Consiglio di indirizzo generale che ne prenderà atto in quanto legittime. Tutti gli impegni assunti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, attraverso il Comitato di cui al precedente comma, ai fini di assolvere agli adempimenti occorrenti nella fase iniziale, sono direttamente riferiti all'Ente.

# REGOLAMENTO

## per l'attuazione delle attività di previdenza

*approvato con D.M. del 15/10/1997 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/1997  
e successive modificazioni*

### TITOLO I ISCRITTI

#### CAPO PRIMO ISCRITTI

##### Articolo 1 *Iscritti all'Ente*

1. Gli psicologi iscritti agli Albi degli Ordini regionali e provinciali, nelle Sezioni A e B, i quali esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di previdenza pensionistica per la categoria degli psicologi, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 103/96, appreso denominato «Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi».
2. L'obbligo di iscrizione insorge quando vi sia il conseguimento di reddito di attività professionale di qualsiasi tipo le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'Albo professionale.
3. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di previdenza, di cui al comma 1, anche gli psicologi che esercitano l'attività autonoma di libera professione nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
4. I professionisti iscritti agli Albi degli Ordini regionali e provinciali che abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età sono iscritti all'Ente ai soli fini della applicazione delle disposizioni sulla contribuzione integrativa con esonero integrale dalla contribuzione soggettiva; per l'anno in cui si compie il sessantacinquesimo anno di età, la contribuzione soggettiva sarà dovuta in applicazione del criterio dettato dal successivo art. 5. È fatto salvo il diritto di rimanere iscritti o iscriversi all'Ente anche ai fini della contribuzione soggettiva.
5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Ordine e siano versati all'Ente i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi, nonché di maternità. L'iscritto che per un anno solare non produce reddito professionale può chiedere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la cancellazione dall'Ente con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, a condizione che il professionista non abbia goduto nello stesso periodo di prestazioni assistenziali erogate dall'Ente.
6. Non comportano soluzione di continuità nell'iscrizione, anche in assenza di versamento di contributi e purché sia mantenuta l'iscrizione all'Ordine, i periodi di inattività professionale per l'intero anno di riferimento dovuti ad inabilità, debitamente provata, per malattia, maternità o altre cause previste dalla normativa vigente.
7. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti all'Albo o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi di cui al capo secondo eventualmente versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.
8. La cancellazione ovvero la radiazione dall'Ordine comporta la perdita del diritto di iscrizione all'Ente.
9. I soggetti iscritti anche in altri albi professionali, i cui redditi da attività autonoma sono legittimamente assoggettati a contribuzione in favore di altra cassa professionale, che intendono esercitare la facoltà di non iscrizione all'Ente devono presentare apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi di legge.

## Articolo 2

### *Modalità di iscrizione all'Ente*

1. Ai fini dell'iscrizione all'Ente, i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 3 sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
  - a) certificato di nascita;
  - b) certificato di residenza;
  - c) stato di famiglia;
  - d) codice fiscale;
  - e) certificato di iscrizione all'Ordine.In luogo dei documenti di cui ai punti a, b, c, d, e, potrà presentarsi dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/01/1968, n. 15.  
Si dovrà inoltre presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della sopracitata legge, attestante la data di conseguimento di reddito di cui al precedente art. 1, comma 2.
2. L'iscrizione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla insorgenza dei requisiti.
- 2<sup>bis</sup>. L'omessa iscrizione all'Ente entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione pari ad un quinto del contributo soggettivo minimo di cui all'art. 3, comma 1, per l'anno di riferimento. Tale sanzione viene ridotta a 20 euro ove l'iscrizione intervenga entro il 30 marzo dell'anno successivo alla data di insorgenza dei requisiti, ferma restando l'applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dai successivi articoli 10 e 11.
3. La certificazione di iscrizione o cancellazione dall'Ordine si acquisisce direttamente dagli Ordini regionali e provinciali.

## CAPO SECONDO

### CONTRIBUTI

## Articolo 3

### *Contributo soggettivo obbligatorio*

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto di cui all'art. 1 è pari ad una percentuale di non meno del 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, così come definito al precedente art. 1, commi 1 e 3, prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell'IRPEF secondo il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 1<sup>bis</sup>. Nel rispetto della contribuzione percentuale soggettiva minima, il contributo obbligatorio dovuto all'Ente è commisurato alla percentuale del 10%, ovvero del 14%, sulla base dell'opzione dell'iscritto, che va espressa ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo art. 11, comma 1, del presente Regolamento ed ha validità solo per l'anno di riferimento della predetta dichiarazione.
2. Il reddito di cui al comma 1 sottoposto a contributo non può, comunque, essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95 ed eventuali successive modificazioni, ed è annualmente rivalutata sulla base della variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
3. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di 780,00 euro (settecentottanta/00). Su richiesta documentata dell'interessato il contributo minimo è ridotto del 50% per gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.103/96, anche in caso di rapporto di lavoro part-time.
- 3<sup>bis</sup>. Per gli ultracinquantasettenni titolari di pensione erogata da altro ente di gestione previdenziale obbligatoria, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50% su istanza documentata dell'interessato.

- Per l'anno di decorrenza della pensione trova applicazione, in relazione al versamento della contribuzione soggettiva, il criterio di frazionabilità di cui al successivo art. 5.
4. Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 6, per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50%, su istanza documentata dell'interessato.
  5. Per coloro che siano iscritti all'Ordine da non oltre tre anni ed effettivamente esercitino l'attività professionale, il contributo minimo è ridotto ad un terzo, su istanza documentata dell'interessato. Entro tre anni dal superamento del primo triennio, è consentito all'interessato che si sia avvalso della facoltà di cui al presente comma di integrare il contributo minimo versato in misura ridotta per i primi tre anni, alle condizioni che saranno stabilite tempo per tempo dal Consiglio di amministrazione.
  - 5bis. Per gli iscritti all'Ente che abbiano conseguito nel corso dell'anno un reddito netto di lavoro autonomo, anche sotto forma di prestazione coordinata e continuativa, derivante dall'esercizio di attività professionale di cui al precedente art. 1, comma 2, inferiore al doppio del contributo soggettivo minimo di cui al comma 3 del presente articolo, il contributo soggettivo minimo è ridotto, su istanza documentata dell'interessato, ad un quinto.  
È consentito all'interessato che si avvalga della facoltà di cui al presente comma, di integrare il contributo minimo versato in misura ridotta alle condizioni che saranno stabilite tempo per tempo dal Consiglio di amministrazione.
  6. I contributi soggettivi obbligatori sono deducibili ai fini dell'imposizione diretta.

#### **Articolo 4** *Contributo integrativo*

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed è riscossa direttamente dall'iscritto medesimo contestualmente alla percezione del corrispettivo, previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale.
3. La maggiorazione percentuale e la base imponibile di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale autonoma.
4. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. È soggetto ad IVA.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente tenuti a versare, come contributo integrativo obbligatorio minimo, un importo pari a 60 euro (sessanta/00). Il contributo obbligatorio minimo per gli iscritti ultrasessantacinquenni è ridotto alla metà.
6. In caso di fattura emessa da studio associato comprendente un iscritto all'ente, la fattura evidenzia l'importo di maggiorazione riferibile all'iscritto medesimo da versare all'Ente.
7. È esente da maggiorazione di cui al presente articolo, la fattura emessa da un iscritto verso altro iscritto all'Ente nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario, e sempre che il contributo integrativo sia stato comunque applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario.

#### **Articolo 4bis** *Contribuzione dovuta dagli iscritti titolari di rapporto di convenzione*

1. L'obbligo contributivo di cui ai precedenti artt. 3 e 4 viene assolto anche mediante la contri-

buzione complessivamente versata direttamente all'Ente da istituzioni ed enti pubblici e privati che, in via convenzionale, in applicazione di accordi collettivi nazionali, assumono l'obbligo di contribuire, nell'ambito del rapporto di collaborazione anche mediante trattenuta sul corrispettivo, per conto e nell'interesse di iscritto convenzionato, con decorrenza dalla data di applicazione delle norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti tra le istituzioni ed enti medesimi e l'iscritto. L'eventuale eccedenza di contributo, rispetto alla misura minima di cui al precedente art. 3, resta accreditata sul conto dell'iscritto. I contributi riferibili ad importi corrisposti a titolo di compensi arretrati, derivanti dall'applicazione di accordi collettivi di lavoro di cui al precedente capoverso, vengono imputati sul conto dell'iscritto, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui all'art. 3, comma 1 bis, con riferimento all'anno nel quale sono stati percepiti, senza che gli stessi costituiscano base per il calcolo dell'acconto di cui al successivo art. 7, comma 1.

2. Fino a quando non interverranno i necessari chiarimenti sull'applicazione dell'art. 23 del DPR n. 458/98, ovvero verrà stipulato, un nuovo Accordo Collettivo Nazionale, gli importi che pervengono all'Ente da parte di aziende od enti a titolo di contribuzione previdenziale, verranno accreditati sulla posizione individuale dell'iscritto, previa deduzione dell'importo corrispondente della contribuzione integrativa.

In caso di incapienza della contribuzione così versata rispetto al coacervo del reddito professionale netto, ovvero dei corrispettivi lordi, percepiti dall'iscritto, questi dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto con l'applicazione dei soli interessi per ritardato pagamento calcolati ad un tasso annuo equivalente a quello di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti per ciascun anno solare, con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento; i termini per l'applicazione delle sanzioni, di cui al comma 3 dell'art. 10, decorreranno invece dalla data di ricezione da parte dell'interessato della richiesta di versamento compensativo.

3. Gli iscritti titolari di rapporti convenzionali ai sensi degli accordi collettivi nazionali vigenti nelle aziende sanitarie e ospedaliere che cessano dal rapporto convenzionale, non sono tenuti al versamento dell'acconto nell'anno in cui si realizza la cessazione del predetto rapporto di lavoro, salvo che non esercitino la libera professione di psicologo anche ad altro titolo per il quale sono tenuti al versamento relativamente agli importi dichiarati per tale attività.
4. I versamenti da parte degli Enti competenti, in favore di soggetti non più iscritti all'Enpap di cui al punto 3, riferiti a precedenti periodi di vigenza del rapporto convenzionale, non danno luogo all'obbligo di nuova iscrizione, per tale titolo, per i soggetti interessati.
5. Considerata l'eccezionalità della previsione normativa dei professionisti convenzionati, le cui modalità contributive sono fissate da Accordi Collettivi, le somme corrisposte dai datori di lavoro a partire dal 1996 sono imputate sulle singole posizioni previdenziali con diritto alla rivalutazione a decorrere esclusivamente dall'anno di versamento. I ritardati versamenti saranno evidenziati sugli estratti conto annuali per permettere agli iscritti eventuali azioni di rivalsa nei confronti del datore di lavoro.

## Articolo 5

### *Frazionabilità dei contributi*

Per ogni anno solare, in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso, i contributi annui soggettivi ed integrativi minimi obbligatori sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni. Rimane comunque fermo l'obbligo di versare i predetti contributi sull'intero ammontare del reddito effettivamente conseguito.

## Articolo 6

### *Variabilità dei contributi*

1. La percentuale di cui all'art. 3, comma 1, nonché i contributi minimi di cui agli artt. 3 e 4, possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. I contributi soggettivi ed integrativi sono dovuti anche dai pensionati che restano iscritti all'Ente, ma l'obbligo del contributo minimo soggettivo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto alla pensione.

## Articolo 7

### *Pagamento dei contributi*

1. I contributi minimi di cui agli articoli 3, commi 3, 4 e 5, e 4, comma 5, ovvero il sessanta per cento di quanto versato complessivamente per l'anno precedente, se superiore ai contributi minimi di cui sopra, sono pagati con versamento a mezzo conto corrente postale o bancario entro il 30 novembre di ogni anno.  
Coloro che si cancellino dall'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 5, ed i soggetti di cui all'art. 3, comma 5 bis, sono comunque tenuti al versamento dei contributi minimi soggettivo, nella misura prescritta da tale ultima norma, ed integrativo.  
Per l'anno in cui si compie il sessantacinquesimo anno di età, la contribuzione soggettiva da versare ai sensi del comma 1 primo periodo del presente articolo, sarà pari al 60% di quanto dovuto in applicazione del criterio dettato dall'art. 5. Gli iscritti ultrasessantacinquenni sono esonerati dal versamento dell'acconto, anche se nell'anno precedente si sono avvalsi della possibilità prevista dall'art. 1, comma 4, di corrispondere facoltativamente la contribuzione soggettiva dopo il sessantacinquesimo anno di età. I soggetti di cui all'art. 1, comma 6, nonché gli eredi degli iscritti deceduti limitatamente all'anno in cui è intervenuto il decesso, non sono obbligati, per l'anno di riferimento, al versamento dell'acconto.  
L'iscritto, qualora per l'anno precedente abbia versato a saldo i contributi esercitando l'opzione per la maggiore aliquota rispetto a quella minima prevista dall'art. 3, comma 1, deve comunque calcolare il 60%, di cui al primo capoverso, sull'aliquota minima, pari al 10 %.
2. Le maggiori somme rispetto a quanto indicato al comma 1, in quanto dovute, anche a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 3, comma 1 bis, sono versate integralmente a mezzo di conto corrente postale o bancario, arrotondando i versamenti all'euro più vicino, contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 11, per l'intero importo dovuto sul reddito di lavoro professionale autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, risultante dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Ulteriori modalità di effettuazione del pagamento dei contributi potranno essere fissate dal Consiglio di amministrazione.  
Qualora i versamenti di cui al comma 1 risultino superiori ai contributi dovuti a saldo, l'iscritto ha facoltà di richiederne la restituzione; in caso contrario l'Ente provvede a riportarli come anticipo sulle somme dovute per l'anno successivo.
3. Per l'anno 1996, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare all'Ente, entro il termine di cui all'art. 11 ed ai fini dell'apertura della posizione previdenziale personale, la tipologia della propria attività professionale autonoma, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale ed il proprio domicilio. Nel caso di inizio dell'attività lavorativa posteriore al termine di cui all'art. 11, la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni da tale inizio.
4. L'Ente provvede anche mediante convenzione con primarie istituzioni finanziarie alla riscossione dei contributi soggettivi ed integrativi minimi e, in genere, alla riscossione dei contributi insoluti, delle somme, sanzioni ed interessi di cui al presente Titolo, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge.

5. Ai fini della riscossione l'Ente potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.
6. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente, ed approvazione da parte delle autorità competenti.
7. I contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi, sono dovuti rispettivamente dal 1° gennaio 1996 e dal 17 marzo 1996. Per il 1996 il contributo integrativo minimo è di lire 90.000.
8. Il pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi può essere effettuato per conto dell'iscritto all'Ente da istituzioni pubbliche o private in presenza di specifiche norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti tra le istituzioni medesime e l'iscritto all'Ente. L'obbligo contributivo resta comunque a carico dell'iscritto.

### **Articolo 8**

#### *Prescrizione dei contributi*

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui al successivo art. 11.

### **Articolo 9**

#### *Restituzione dei contributi*

1. Coloro che al compimento dell'età pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall'iscrizione all'Ente, ovvero rimangano o siano rimasti iscritti ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni relative al versamento della contribuzione integrativa, senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione, possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, in misura pari al montante contributivo individuale, riferito al 1° gennaio dell'anno di riferimento della domanda di restituzione, determinato ai sensi dell'art. 14.
2. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al precedente comma abbia nuovamente luogo l'iscrizione all'Ente ai fini della contribuzione soggettiva, all'interessato è riconosciuta la facoltà di ricostituire la posizione assicurativa mediante restituzione, entro sei mesi dalla nuova iscrizione, dell'importo liquidato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente dalla liquidazione delle somme al versamento effettuato dall'iscritto.
3. Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione, l'importo complessivo versato gli sarà restituito con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

## CAPO TERZO

### DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI

### **Articolo 10**

#### *Sanzioni per ritardo nel pagamento dei contributi*

1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3 e seguenti comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura dello 0,60% per ogni mese o frazione di mese,

con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.

2. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione di cui all'art. 11 all'Ente, gli interessi di mora decorrono sulle maggiori somme dovute dal giorno in cui le medesime avrebbero dovute essere versate.
3. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiori a 90 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 15% annuo del capitale non pagato tempestivamente.
4. Nel caso in cui si verificano, per più di una annualità, omessa comunicazione ovvero omesso pagamento, l'Ente ne dà comunicazione ai Consigli regionali e provinciali dell'Ordine ai fini degli articoli 26 e 27 della legge n. 56/89.

Quanto sopra si applica anche nei casi di infedele comunicazione o quando l'importo dichiarato all'Ente sia inferiore alla metà di quello effettivo.

### Articolo 11

#### *Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione*

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 devono annualmente comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento, in unica soluzione, del saldo IRPEF l'ammontare del reddito professionale netto di lavoro autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno di riferimento.  
La comunicazione deve essere presentata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia.
2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile IRPEF definito, l'imponibile complessivo ai fini IRPEF per l'anno di riferimento e, qualora esistente, il volume di affari ai fini dell'IVA.
3. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativo all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza a carico dei medesimi per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro quattro mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.
4. L'omessa, la ritardata o infedele (per difetto) comunicazione che dia luogo a maggiore contribuzione di cui ai commi precedenti comporta di per sé l'applicazione di una sanzione pari a 10,00 euro ove il ritardo sia contenuto entro i sette giorni successivi alla scadenza e a 50,00 euro ove il ritardo ricada tra l'ottavo ed il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari a un quinto del contributo soggettivo minimo.
5. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente.
6. I Consigli degli Ordini devono comunicare all'Ente, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, le variazioni intervenute agli Albi professionali relativamente al semestre precedente.
7. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente agli ultimi cinque anni.
8. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, nonché dagli altri Enti previdenziali che gestiscono contributi obbligatori, le informazioni relative alle dichiarazioni di tutti gli psicologi iscritti agli Ordini professionali ai quali non è fatto divieto di svolgere la libera professione, nonché dei pensionati e cancellati dall'Enpap.

TITOLO II  
ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI

CAPO PRIMO  
PRESTAZIONI

**Articolo 12**  
*Prestazioni*

1. L'Ente corrisponde ai propri iscritti le seguenti prestazioni:
  - a) pensione di vecchiaia;
  - b) pensione di invalidità;
  - c) pensione ai superstiti, di reversibilità e indiretta;
  - d) indennità di maternità;
  - e) prestazioni assistenziali.
2. Tutte le pensioni ed indennità sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

CAPO SECONDO  
PENSIONE DI VECCHIAIA

**Articolo 13**  
*Pensione di vecchiaia*

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni di età, a condizione che risultino dallo stesso versati ed accreditati almeno cinque anni di effettiva contribuzione all'Ente.
2. Il diritto al trattamento pensionistico può essere esercitato anche in età successiva.
3. Ove l'iscritto prosegua l'attività professionale anche dopo il collocamento in pensione, egli deve continuare a versare all'Ente il contributo integrativo in relazione ai redditi professionali dallo stesso conseguiti. È altresì ammesso a proseguire, su domanda, nel versamento dei contributi soggettivi.
4. I contributi soggettivi di cui al precedente comma relativi ai periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, daranno titolo ad un supplemento di pensione a favore dell'iscritto calcolato con il sistema contributivo di cui al successivo art. 14, liquidabile con cadenza biennale, mediante trasformazione in rendita sulla base dei coefficienti di cui all'allegata tabella A.

**Articolo 14**  
*Determinazione della pensione di vecchiaia*

1. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella «A» allegata, relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.
2. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi la frazione di anno.

3. Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari al tasso annuo di variazione nominale del PIL di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
5. È istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l'eventuale differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali. Il Consiglio di amministrazione adotterà ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, anche con diretta incidenza sulla misura dell'aliquota contributiva, e ciò particolarmente nel caso in cui il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla variazione nominale del PIL.
6. Dopo il primo quinquennio, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria ed al complessivo assetto previdenziale dell'Ente.

### **Articolo 15**

#### *Aliquota di computo della pensione*

L'aliquota per il computo della pensione è pari alla percentuale di contribuzione soggettiva versata tempo per tempo dall'iscritto ai sensi degli artt. 3, commi 1 e 1 bis, e 4 bis del Regolamento di previdenza. Tale percentuale può essere variata con delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 509/94.

### **Articolo 16**

#### *Decorrenza della pensione di vecchiaia*

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi del l'evento da cui nasce il diritto per le pensioni di vecchiaia, di reversibilità e indirette e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni di invalidità.

### **Articolo 17**

#### *Invio estratto conto annuale*

Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

## CAPO TERZO DELLA PENSIONE DI INABILITÀ E DI INVALIDITÀ

### **Articolo 18**

#### *Pensione di inabilità*

1. L'iscritto ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età, quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad eser-

- citare l'attività professionale specifica; b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione; c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale specifica e la cancellazione dall'albo professionale.
2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
  3. La pensione di inabilità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) b) c) del presente articolo.
  4. Il pensionato di inabilità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall'Ente allo scopo di accertare la permanenza della condizione di inabilità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'ente.
  5. La pensione è incumulabile con il trattamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  6. L'Ente ha titolo alla surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dell'autore del danno che ha determinato la inabilità e può comunque revocare la pensione nel caso in cui per l'evento che ha determinato l'inabilità all'iscritto sia integralmente risarcito dal responsabile del danno.
  7. Il diritto alla pensione di inabilità è comunque attribuito anche in caso di decesso del richiedente la prestazione prima che l'Ente abbia accertato la effettiva esistenza dello stato di inabilità e questo potrà essere desunto dalla documentazione medica presentata.
  8. L'Ente elabora apposito regolamento che definisce i profili sostanziali e procedurali per l'accertamento dello stato di inabilità.

## Articolo 19

### *Calcolo della pensione di inabilità*

L'importo della pensione di inabilità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 14 e 15. Il coefficiente di trasformazione è quello relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, o quella relativa all'età minima prevista dalla tabella in caso di età inferiore.

## Articolo 20

### *Pensione di invalidità*

1. L'iscritto ha diritto alla pensione di invalidità quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o di difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente, a meno di un terzo; b) risultino versate a suo favore almeno cinque annualità di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla domanda di pensione.
2. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
3. La pensione di invalidità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere «a» e «b» del precedente comma.
4. Il pensionato di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall'Ente allo scopo di accertare la permanenza delle condizioni di invalidità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Ente.
5. La pensione di invalidità è incumulabile con il trattamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali.
6. L'Ente ha titolo alla surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dell'autore del danno che ha determinato l'invalidità e può comunque revocare la pensione nel caso in cui l'evento che ha determinato l'invalidità all'iscritto sia integralmente risarcito dal responsabile del danno.

7. L'Ente elabora apposito regolamento che definisce i profili sostanziali e procedurali per l'accertamento dello stato di invalidità.
8. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di quest'ultima secondo il sistema contributivo di cui al precedente art. 14 in sostituzione della pensione di invalidità.

### **Articolo 21**

#### *Calcolo della pensione di invalidità*

L'importo della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 14 e 15. Il coefficiente di trasformazione è quello relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, o quella relativa all'età minima prevista dalla tabella in caso di età inferiore.

### CAPO QUARTO

### DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

### **Articolo 22**

#### *Pensione ai superstiti*

1. Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione di cui alla lettera b) del precedente art. 18, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'iscritto o del pensionato risultino a suo carico.
2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o dell'iscritto risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
3. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino l'Università, purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

### **Articolo 23**

#### *Liquidazione della pensione di reversibilità ai superstiti*

1. La pensione in favore dei superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 22 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata in base agli artt. 14 e 15:
  - a) 60% al coniuge;
  - b) 70% al figlio unico se manca il coniuge;
  - c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
  - d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
  - e) 15% a ciascun genitore;
  - f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.
2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
4. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto o del pensionato e il compimento del diciottesimo anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore età.
5. I trattamenti ai superstiti sono incumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

#### **Articolo 24**

##### *Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità*

Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

- a) per il coniuge superstite, qualora passi a nuove nozze;
- b) per i figli, al compimento del diciottesimo anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 20;
- c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;
- d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

#### **Articolo 25**

##### *Restituzione dei contributi in favore dei superstiti*

Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'iscritto, ai medesimi superstiti compete la restituzione dei contributi secondo le modalità di cui al precedente articolo 9 in misura proporzionale alle percentuali indicate all'art. 23 comma 1.

#### **Articolo 26**

##### *Perequazione automatica delle pensioni*

Le pensioni erogate in forza del presente regolamento sono annualmente rivedute in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

### **CAPO QUINTO CONTRIBUTI VOLONTARI, RISCATTO E CUMULO**

#### **Articolo 27**

##### *Contribuzione volontaria*

1. L'iscritto di cui all'art. 1 qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all'Ente.
2. A tal fine l'iscritto deve presentare domanda di autorizzazione all'Ente, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione dell'iscrizione all'Albo.

3. Tale facoltà è concessa purché l'iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.
4. L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere il contributo soggettivo maggiorato del contributo integrativo nella misura dei rispettivi minimi, nonché del contributo di maternità di cui all'art. 30.
5. Il contributo soggettivo di cui al precedente comma è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT.
6. L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.

### Articolo 28

#### *Riscatto periodi precedenti all'istituzione dell'ente di previdenza*

L'iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, a partire dall'anno di iscrizione all'albo professionale, purché possa far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione alla gestione. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto saranno disciplinati dall'Ente, mediante regolamento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

### Articolo 29

#### *Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi da lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo*

La pensione di vecchiaia di cui al presente Regolamento è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente nella misura prevista dall'art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 335/95.

## CAPO SESTO

### INDENNITÀ DI MATERNITÀ

### Articolo 30

#### *Destinazione e misura dell'indennità*

1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, anno di costituzione dell'Ente, una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n.379.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo nella misura vigente tempo per tempo a carico di ogni iscritto all'Ente, da versare a mezzo c/c postale o bancario entro il 30 novembre di ogni anno.
3. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
4. I contributi obbligatori di cui al comma 2 sono deducibili ai fini dell'imposizione diretta.

CAPO SETTIMO  
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

**Articolo 31**

*Integrazioni al minimo*

1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, l'Ente può disporre l'integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali fino ad un importo corrispondente a quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'adozione della delibera di cui al precedente comma è condizionata alle disponibilità volta a volta esistenti nel fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà.

**Articolo 32**

*Forme di assistenza facoltative*

L'Ente può provvedere alla attuazione di forme di assistenza facoltative ai sensi dell'art. 3, comma 3, dello Statuto attraverso deliberazione del Consiglio di indirizzo generale da sottoporre al Ministero del Lavoro, che preveda la costituzione di specifici fondi appositamente finanziati dagli iscritti. Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla approvazione provvede ad emanare relativo regolamento di attuazione.

**Articolo 33**

*Norme transitorie e finali*

In sede di prima applicazione per comunicazioni, pagamenti e rettifiche effettuati entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del Decreto Ministeriale di riconoscimento dell'Ente, non si applicano sanzioni né interessi di mora.

TABELLA A (Art. 14, comma 1)  
**Coefficienti di trasformazione**

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
57	4.720%	69	7.232%
58	4.860%	70	7.563%
59	5.006%	71	7.924%
60	5.163%	72	8.319%
61	5.334%	73	8.750%
62	5.514%	74	9.227%
63	5.706%	75	9.751%
64	5.911%	76	10.335%
65	6.136%	77	10.983%
66	6.379%	78	11.701%
67	6.640%	79	12.499%
68	6.927%	80	13.378%

# REGOLAMENTO

## per la corresponsione dell'indennità di maternità

### Articolo 1

#### *Indennità di maternità*

Agli iscritti di sesso femminile compete l'indennità di maternità nella misura e nel rispetto dei termini e delle modalità previsti da Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni apportate dalla legge 15 ottobre 2003 n. 289.

### Articolo 2

#### *Titoli*

L'indennità spetta per i seguenti titoli e nei seguenti casi alla professionista iscritta all'Ente:

- a) periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi la data effettiva del parto;
- b) interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese;
- c) adozione o affidamento in pre-adozione del bambino di età non superiore ai sei anni, ovvero ai diciotto anni nei casi di adozioni internazionali, all'atto dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare;
- d) aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

### Articolo 3

#### *Misura dell'indennità*

1. L'indennità di maternità è corrisposta in misura pari all'80% dei cinque dodicesimi del solo reddito percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista e comunicato all'ENPAP nel secondo anno precedente a quello dell'evento, salvo il caso indicato sotto la lettera D) dell'art. 5, in cui l'indennità è corrisposta nella misura pari all'80% di una mensilità del reddito o della retribuzione di cui al comma successivo.
2. Ove non possa prendersi a riferimento il reddito ai fini IRPEF, l'indennità è commisurata al valore meno elevato del salario minimo giornaliero, stabilito per la qualifica di impiegato dalla tabella A allegata al D.L. 29/7/81, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26/9/81, n. 537. Per tale salario, rivalutato annualmente, ai sensi del secondo comma dall'art. 1 della predetta legge, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, si dovrà tenere conto del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute, limite che - ai sensi del combinato disposto dall'art. 7, comma 1, del D.L. 12/9/83, n. 463, convertito con modificazioni nella L. 11/11/83, n. 638, e dell'art. 1, comma 2, del D.L. 9/10/89, n. 338, convertito con modificazioni nella L. 7/12/89 n. 389, - non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, quale risulta dalla tabella allegata ad apposita circolare emanata annualmente dall'INPS.

- 2<sup>bis</sup>. L'indennità di maternità, inoltre, non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà per l'Ente di stabilire, con delibera del Consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'Ente stesso.
3. La retribuzione da considerare per il caso previsto ai precedenti commi, è quella dell'anno in cui si verifica l'evento tutelato; ove il periodo tutelato ricada a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento sarà quella di ciascun anno.
4. L'indennità viene riconosciuta soltanto per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione all'Ente.

#### Articolo 4

##### *Incumulabilità*

1. Il diritto al trattamento di maternità è escluso in presenza di analoghe prestazioni percepite di cui al capo III ed al capo XI del D. Lgs. 26 marzo 2001, n 151 vale a dire in qualità di lavoratrice dipendente, autonoma, imprenditrice agricola artigiana e commerciante. Ove si svolga un lavoro part-time, l'Ente integra la prestazione percepita in funzione delle norme precedentemente citate nel presente comma, sino alla concorrenza della misura minima prevista dall'ENPAP stesso ai sensi del precedente art. 3, comma 2.
2. L'indennità di maternità non è cumulabile con trattamenti economici eventualmente spettanti alla professionista per eventi protetti da altre forme di assicurazione sociale obbligatoria, come è da dirsi, esemplificativamente, per l'indennità economica di malattia e per TBC, per l'indennità di disoccupazione, per il trattamento di integrazione salariale, ecc.

#### Articolo 5

##### *Termini e modalità della domanda*

1. La domanda, indicante nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio fiscale, data di iscrizione all'Ordine degli Psicologi, codice fiscale, numero di partita IVA, data di iscrizione all'Ente, deve essere presentata o trasmessa, a mezzo raccomandata AR, dall'interessata non prima del compimento del sesto mese di gravidanza e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto o dell'interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici ovvero dalla data di ingresso del bambino adottato o affidato in pre-adozione nel nuovo nucleo familiare o, ancora, dalla data dell'aborto, spontaneo o terapeutico.
2. La domanda deve essere corredata da dichiarazione con la quale la richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesta, assumendone la relativa responsabilità, di non aver diritto all'indennità di maternità di cui al capo III ed al capo XI del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 vale a dire in qualità di lavoratrice dipendente, autonoma, imprenditrice agricola artigiana e commerciante, o per qualsiasi altro titolo, in caso di adozione o di affidamento pre-adoztivo del bambino di età non superiore ai sei anni, ovvero ai diciotto anni nei casi di adozioni internazionali.

3. La domanda deve, altresì, essere corredata dalla documentazione indicata a fianco dei seguenti titoli, di cui al precedente art. 2:

#### Titolo A

- a) certificato medico comprovante la data inizio della gravidanza e la data presunta del parto;
- b) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento ovvero dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

#### Titolo B

- a) certificato rilasciato dalla ASL che ha fornito la prestazione sanitaria comprovante che la gravidanza è stata interrotta per motivi spontanei o terapeutici;
- b) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

#### Titolo C

- a) copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento pre-adoattivo;
- b) certificato di nascita del bambino o altra documentazione che faccia pubblica fede sulla data di nascita, ove la stessa non fosse indicata nel provvedimento sub 1);
- c) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

#### Titolo D

- a) certificato rilasciato dalla ASL che ha fornito la prestazione sanitaria, comprovante la data dell'evento, costituito dall'aborto spontaneo o terapeutico;
- b) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

### **Articolo 6** *Liquidazione*

1. Ricevuta la domanda, corredata dalla documentazione prescritta, l'Ente adotta provvedimento di liquidazione del trattamento nella misura stabilita o di denegazione della prestazione, dandone comunicazione all'interessata a mezzo lettera con avviso di ricevimento; avverso il

provvedimento di diniego è possibile proporre rilievi o motivi di ricorso al Consiglio di amministrazione, entro giorni 60 dalla relativa ricezione.

2. La liquidazione viene effettuata con accredito dell'importo al numero di c/c bancario indicato dalla beneficiaria ovvero, in mancanza, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso dall'istituto tesoriere dell'Ente, intestato alla beneficiaria, da recapitarsi, tramite servizio postale, al domicilio della stessa, indicato nella domanda.